Chi detiene beni o capitali all'estero può regolarizzarsi senza timori "penali"

Al via "voluntary disclosure" tra agenzia entrate e procure

Fisco: accordo tra Agenzia entrate e Procure calabresi. La direzione regionale della Calabria dell'Agenzia delle entrate, la Procura generale della Repubblica di Catanzaro presso la Corte d'Appello di Catanzaro e le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Paola e Vibo Valentia hanno sottoscritto un accordo per disciplinare le attività relative al nuovo istituto della collaborazione volontaria (voluntary disclosure). La procedura consente ai soggetti che detengono attività e beni all'estero e hanno omesso di rilevarli ai fini del monitoraggio fiscale di regolarizzare la propria posizione tributaria. Il protocollo d'intesa, oltre a stabilire i tempi e le modalità di effettuazione delle comunicazioni che l'Agenzia delle entrate deve trasmettere all'autorità giudiziaria per la non punibilità dei reati indicati dalla normativa, disciplina le modalità di presentazione delle denunce per i reati che dovessero essere accertati dagli uffici nello svolgimento dell'istruttoria relativa alla procedura. In base all'accordo è stata costituita, inoltre, una rete di referenti, di cui fanno parti tutti gli enti coinvolti, per garantire una azione sinergica fra l'autorità fiscale e quella giudiziaria, nel rispetto delle reciproche prerogative. La "Voluntary Disclosure" consente agli italiani che detengono attività finanziarie o patrimoniali all'estero non dichiarate al Fisco, di sanare la loro posizione, anche penale, pagando le relative imposte e le sanzioni in misura ridotta. contribuenti potranno conferire alla fiduciaria italiana un incarico, anche senza intestazione, dopo aver utilizzato la voluntary disclosure, per mantenere le attività all'estero.

Il tirbunale cosentino dove ha sede la Procura e sotto l'agenzia delle entrate

In tal modo il contribuente sarà esonerato dalla compilazione del quadro Rw della dichiarzione dei redditi. Sarà, infatti, la fiduciaria italiana ad effettuare il calcolo delle imposte dovute ed a provvedere al loro versamento all'amministrazione finanziaria italiana. Possono avvalersi della procedura di voluntary disclosure anche i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, o che vi abbiano adempiuto correttamente, per regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Pensionato vince ricorso contro l'Inps

La targa della sede della corte dei Conti

Dopo dieci anni dalla pensione il signor M. S. di Rende si è visto richiedere indietro circa 20mila euro dall'Inps come "cifra corrisposta eroneamente nel calcolo della definitiva al tempo della provvisoria". Nei giorni scorsi la corte dei Conti, seconda sezione d'Appello, ha scritto la parola fine e il pensionato rendese può tornare a dormire sonni tranquilli.

"Con sentenza n. 149/2012, depositata in data 11 giugno 2012, la Sezione territoriale per la Regione Calabria ha accolto il ricorso proposto dal sig. M. S. avverso il provvedimento, adottato dall'Inpdap sede di Cosenza , di recupero di presunto indebito pensionistico derivante dal conguaglio tra quanto riconosciuto in via provvisoria e quanto determinato con il provvedimento definitivo. Nel rilevare che il sig. M. S. non aveva indotto in errore l'Amministrazione, e l'apprezzabile lasso di tempo trascorso prima del provvedimento di ripetizione dell'indebito, con conseguente convincimento del ricorrente sulla legittimità delle somme percepite, ha quindi ritenuto irripetibili le somme contestate. Avverso la sentenza ha proposto appello l'Inps (ex art. 21, comma 1, del dl n. 201/2011 conv. in legge n. 214/2011), che ha, in via principale, eccepito la violazione del principio generale dell'indebito oggettivo ed ha chiesto il riconoscimento della legittimità dell'azione restitutoria".

"Ciò posto, il Collegio osserva che l'art. 1, comma 5, l. n. 19 del 1994 e.s.m.i., ha limitato l'appello avverso le decisioni del giudice contabile in materia pensionistica ai soli motivi di diritto, salvo il caso in cui sia dedotto in appello un vizio di motivazione – sub species dell'omessa o apparente motivazione – concernente le predette questioni di fatto. Ebbene nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata, pur emessa antecedentemente al nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Riunite nel 2012, non appare carente in riferimento alla valutazione dell'esistenza dello stato di affidamento secondo i criteri ivi indicati, di talché non occorre, ad avviso del Collegio, nella specifica fattispecie, rinviare gli atti al primo giudice, non essendo necessario effettuare ulteriori accertamenti al riguardo. Correttamente il giudice prime cure ha rilevato ed argomentato, anche in fatto, che l'errore dell'amministrazione, il tempo impiegato per rilevarlo (10 anni), unitamente alla assoluta correttezza del percettore che ha concorso alla determinazione dell'idebito, costituiscono elementi idonei a fondare un affidamento "incolpevole" sul carattere definitivo della pensione corrisposta".

Vincenzo Brunelli

Secondo l'accusa l'imputato avrebbe ottenuto "favori" da dipendente di banca

Processo d'Appello da rifare "daccapo" per un assegno e falsa documentazione

Era stato condannato anche in secondo grado, nei giorni scorsi la corte di Cassazione ha rinviato ad altra corte d'Appello per un nuovo processo. "Ricorre A. P. - si legge nella sentenza degli ermellini - per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 6.3.2014, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal giudice monocratico del Tribunale di Cosenza per i reati di cui agli artt. 648 e 497 bis cod. pen. Secondo l'accusa, l'imputato avrebbe ottenuto da tale V. P. l'interessamento per cambiare in banca un assegno circolare intestato a Porco Maria, rappresentandogli che l'interessata non disponeva di un conto corrente. Una donna presentatasi con le generalità della Porco presso l'agenzia di Cosenza della banca Popolare di Bari, accompagnata dal Paduano, che ben conosceva la direttrice della stessa agenzia, aveva quindi cercato di incassare il titolo, ma l'operazione era stata bloccata perché era stata accertata la falsa identità della presentatrice e la contraffazione del documento di riconoscimento dalla stesso esibita in banca. L'imputato, che V. P. aveva dichiarato di conoscere con le generalità di Cortese Antonio, era stato quindi identificato come l'autore della richiesta di negoziazione dell'assegno. La Corte di merito ha confermato la valutazione di attendibilità di V. P. in ragione del rischio a cui il teste si sarebbe esposto negoziando per proprio conto il titolo presso un'agenzia bancaria dove era ben conosciuto, della supposta linearità del suo racconto, e dell'assenza di ragioni di astio nei confronti dell'imputato". L'imputato "compare" nella vicenda solo nelle dichiarazioni di V. P. e quest'ultimo che contatta una prima volta la sua "cara amica" funzionaria di banca; è lui che ritorna presso l'agenzia diretta dall'amica insieme alla sedicente Porco Maria, mai conosciuta prima; comportamento a dir poco strano.

La corte di Cassazione

vin. bru.